

## DOCUMENTI DA PRODURRE

---

Dispensa art. 7, comma 1, let. a

### "ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI, CON FUNZIONI DI CAPO FAMIGLIA, CON FRATELLI MINORENNI A CARICO"

a. **STATO DI ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI**

Da documentare con opportuna certificazione o dichiarazione sostitutiva in carta libera.

Può essere assimilato all'orfano il giovane che abbia uno o ambedue i genitori viventi, i quali siano da considerarsi inesistenti in famiglia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 237/64.

E' considerato orfano di entrambi i genitori il giovane orfano dell'unico genitore che lo ha riconosciuto.

b. **FUNZIONE DI CAPO FAMIGLIA**

Da documentare con dichiarazione sostitutiva in carta libera.

Il titolo può essere riconosciuto anche se il giovane ha uno o più fratelli maggiori o se nel nucleo familiare sia anagraficamente inserito un familiare convivente in grado di svolgere la funzione di capo-famiglia. In entrambi i casi verrà acquisito d'ufficio il parere del giudice tutelare dei minori circa la funzione di capo-famiglia.

c. **FRATELLI MINORENNI A CARICO**

Da documentare con certificazione anagrafica o dichiarazione in carta libera. La certificazione e/o la dichiarazione deve attestare sia la minore età dei fratelli sia che gli stessi non sono percettori del reddito minimo fiscalmente previsto per la condizione di "a carico".

---

Dispensa art. 7, comma 1, let. b

### "ARRUOLATO CON PROLE"

d. **STATO DI ARRUOLATO**

La posizione di "iscritto di leva" o di "arruolato senza visita" è da considerarsi equivalente a quella di "arruolato".

I predetti stati sono accertati d'ufficio.

e. **STATO DI PADRE**

Certificazione anagrafica o dichiarazione sostitutiva in carta libera relativa alla nascita ed all'esistenza in vita del figlio.

Nel caso in cui il figlio abbia il cognome della madre: estratto per riassunto dell'atto di nascita o dichiarazione sostitutiva dello stesso da cui risulti il riconoscimento da parte del padre.

---

Dispensa art. 7, comma 1, let. c

### "FIGLIO UNICO MAGGIORENNE CONVIVENTE DI GENITORE PORTATORE DI HANDICAP CHE LO RENDA NON AUTOSUFFICIENTE O INVALIDO CIVILE AFFETTO DA MUTILAZIONE O INVALIDITÀ ANALOGHE A QUELLE PER LE QUALI È PREVISTO L'ACCOMPAGNATORE AI SENSI DEL D.P.R. 30.12.1981 N. 834"

f. **STATO DI UNICO FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE**

Da documentare con certificato di stato di famiglia o modello ex 17 o dichiarazione sostitutiva in carta libera. L'esistenza di altri fratelli o sorelle maggiorenni al di fuori del nucleo familiare non costituisce ostacolo alla concessione del beneficio; ugualmente non costituisce ostacolo la presenza in famiglia di fratelli uterini (nati dalla stessa madre), allorché il portatore di handicap sia il padre, né di fratelli consanguinei (nati dallo stesso padre), qualora il portatore di handicap sia la madre.

g. **CONDIZIONE DEL GENITORE PORTATORE DI UN HANDICAP CHE LO RENDA NON AUTOSUFFICIENTE**

Da documentare con copia conforme del provvedimento della Commissione Medica della A.S.L. di cui all'art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104, attestante la condizione di "portatore di handicap grave" del genitore ovvero con copia conforme del provvedimento adottato da parte di una delle commissioni mediche pubbliche istituzionalmente preposte all'accertamento delle invalidità, attestante che il genitore sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tali stati potranno essere documentati anche con dichiarazione sostitutiva in carta libera contenente gli estremi del relativo provvedimento dell'Autorità sanitaria.

**h. CONDIZIONE DI GENITORE INVALIDO CIVILE AFFETTO DA MUTILAZIONE O INVALIDITA' ANALOGHE A QUELLE PER LE QUALI E' PREVISTO L'ACCOMPAGNATORE AI SENSI DEL D.P.R. 834/1981**

Da documentare con copia conforme del provvedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento o con dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi del provvedimento stesso oppure con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, attestante l'affezione da infermità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 834/1981.

**i. CONDIZIONE DEL GENITORE AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA. NON AUTOSUFFICIENTE**

Da documentare con certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica e autenticata dal Servizio di Medicina Legale o di altro servizio competente della A.S.L., attestante la grave patologia e la necessità di assistenza continua per l'impossibilità del genitore di compiere gli atti quotidiani della vita.

---

Dispensa art. 7, comma 1, let. d

**"PRIMOGENITO O UNICO FIGLIO DI GENITORI VIVENTI, DEI QUALI UNO AFFETTO DA INFERMITÀ PERMANENTE ED INSANABILE CHE LO RENDA INABILE AD ESPLICARE LA SUA ABITUALE ATTIVITÀ LAVORATIVA, OVVERO DI PADRE VEDOVO O CELIBE O DI MADRE VEDOVA O NUBILE, PURCHÉ IN TUTTI I CASI, A CAUSA DELLA PARTENZA ALLE ARMI DELL'ARRUOLATO, LA FAMIGLIA VENGA A PERDERE I NECESSARI MEZZI DI SUSSISTENZA "**

**j. STATO DI PRIMOGENITO OD UNICO FIGLIO**

Da documentare con certificato di stato di famiglia o con modello ex 17 o con dichiarazione sostitutiva in carta libera. L'interpretazione letterale della norma vieta la concessione della dispensa al giovane non primogenito.

La presenza di sorelle prelate o di fratello prelate da considerare, però, inesistente ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 237/64 non è di ostacolo allo stato di primogenito.

**k. GENITORE AFFETTO DA INFERMITA' PERMANENTE ED INSANABILE CHE LO RENDA INABILE AD ESPLICARE LA SUA ABITUALE ATTIVITA' LAVORATIVA**

La condizione d'infermità del genitore deve essere comprovata da documentazione sanitaria pubblica, esibita in originale o copia conforme, contenente attestazione esplicita del carattere di permanenza, insanabilità ed inabilità all'abituale attività lavorativa.

Al riguardo si precisa che non inficia tale condizione un'attività marginale, in considerazione sia del tempo dedicato alla stessa che al reddito che ne deriva, svolta dal genitore stesso.

L'Amministrazione Difesa ha facoltà di disporre una visita medico-legale affidata ad un ufficiale medico nel caso in cui sorgano incertezze relative alla documentazione sanitaria presentata.

Non è richiesta documentazione alcuna qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- genitori collocati in pensione per raggiunti limiti di età: da documentare con copia del provvedimento pensionistico indicante la causale del collocamento in quiescenza o dichiarazione sostitutiva in carta semplice indicante gli estremi del provvedimento;
- genitori che abbiano superato il 65° anno di età per gli uomini e 60° per le donne: da documentare con certificazione anagrafica o fotocopia della carta di identità.

**l. STATO DI PADRE VEDOVO O CELIBE O MADRE VEDOVA O NUBILE**

Da documentare con certificazione anagrafica o con dichiarazione sostitutiva in carta libera.

E' equiparato ai predetti "status" quello di genitore divorziato o separato giudizialmente da almeno tre anni da comprovare con certificazione anagrafica e/o copia autenticata del provvedimento giudiziale o modello ex 17 o dichiarazione sostitutiva.

E' equiparato ai predetti "status" il genitore il cui il coniuge è da ritenersi inesistente ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 237/64.

m. **GIOVANE PERCETTORE DI REDDITO**

Da documentare con:

- copia autenticata del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti privati, o dichiarazione sostitutiva;
- attestazione di servizio per i dipendenti pubblici o dichiarazione sostitutiva;
- dichiarazione d'inizio di attività e partita I.V.A. o dichiarazione sostitutiva per i lavoratori autonomi.
- fotocopia degli ultimi modelli fiscali presentati all'Amministrazione finanziaria o dichiarazione indicante l'importo del reddito percepito, sua tipologia nonché la data e l'Ufficio delle Imposte di presentazione dei predetti modelli. Alla fotocopia della denuncia dei redditi in possesso del contribuente deve essere aggiunta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che la fotocopia esibita è conforme all'originale.  
In caso di reddito percepito in anno finanziario non ancora oggetto di obbligo di presentazione si devono allegare atti attestanti la percezione del reddito (copia ultima busta paga, documentazione I.V.A.) o dichiarazione sostitutiva.

n. **PERDITA DEI MEZZI DI SUSSISTENZA DELLA FAMIGLIA**

Il livello di reddito minimo familiare, che prescinde dall'apporto finanziario del giovane, è stabilito in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe con Decreto Ministeriale di cui all'art. 7, 5° comma del D.Lgs. 504/97.

Il reddito che viene considerato è quello riferito ai parenti conviventi di primo grado in linea retta o collaterale, mentre non vengono considerati i redditi di altre persone che convivono con il nucleo familiare considerato.

La composizione del nucleo familiare deve essere documentata con certificazione anagrafica o con il modello ex 17 o con dichiarazione sostitutiva.

---

Dispensa art. 7, comma 1, let. e

**"UNICO FRATELLO CONVIVENTE DI PORTATORE DI HANDICAP O AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA, NON AUTOSUFFICIENTE"**

o. **STATO DI UNICO FRATELLO CONVIVENTE**

Da documentare con certificato di stato di famiglia o modello ex 17 o dichiarazione sostitutiva in carta libera. Il titolo sussiste anche in presenza di genitori in grado di assistere il figlio portatore di handicap, di fratelli e sorelle minorenni e di fratelli e sorelle non conviventi.

Il fratello uterino o consanguineo, unico convivente, ha titolo alla concessione della dispensa.

p. **CONDIZIONE DEL FRATELLO PORTATORE DI HANDICAP, NON AUTOSUFFICIENTE**

Da documentare con copia conforme del provvedimento adottato dalla Commissione Medica della A.S.L., prevista dall'art. 4 della legge 104/1992, attestante la condizione di portatore di handicap grave ovvero con copia conforme del provvedimento adottato da parte di una delle commissioni mediche pubbliche istituzionalmente preposte all'accertamento delle invalidità, attestante che il fratello sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tali stati potranno essere documentati anche con dichiarazione sostitutiva in carta libera contenente gli estremi del relativo provvedimento dell'Autorità sanitaria.

q. **CONDIZIONE DEL FRATELLO AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA, NON AUTOSUFFICIENTE**

Da documentare con certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica e autenticata dal servizio di medicina legale o da altro servizio competente della A.S.L., attestante la grave patologia e la necessità di assistenza continua per l'impossibilità del fratello di compiere gli atti quotidiani della vita.

---

Dispensa art. 7, comma 1, let. f

**"VITTIMA DEL REATO DI SEQUESTRO DI PERSONA CHE, A CAUSA DI TALE REATO O COME DIRETTA CONSEGUENZA DI ESSO, SIA STATO PRIVATO DELLA LIBERTÀ PERSONALE O DELLE CONDIZIONI DI NORMALE SALUTE FISICA O PSICHICA PER UN PERIODO DI ALMENO SESSANTA GIORNI"**

r. **PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

da documentare con attestato rilasciato dall'Arma dei Carabinieri o dalla Polizia di Stato o con dichiarazione sostitutiva in carta libera contenente la descrizione delle modalità del reato di cui il giovane è stato oggetto;

s. **PRIVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI NORMALE SALUTE FISICA**

da documentare con certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica da cui si evinca che l'interessato, a causa del reato in questione o come diretta conseguenza di esso, è stato privato delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno 60 giorni.

---

Dispensa art. 7, comma 1, let. g

**"FRATELLO DI MILITARE DECEDUTO DURANTE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE"**

t. **FRATELLO DI MILITARE**

Da documentare con certificazione anagrafica o con Mod. ex 17 o dichiarazione sostitutiva in carta libera.

u. **MILITARE DECEDUTO DURANTE LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE**

Dichiarazione dell'interessato in carta libera. Il titolo in esame sussiste indipendentemente dalle cause del decesso e riguarda i militari di leva, gli obiettori di coscienza, i volontari in servizio civile nei Paesi in via di sviluppo, gli ausiliari di leva e gli A.U.C., i volontari in ferma breve.

Il titolo in esame sussiste anche qualora il militare deceduto, di sesso maschile o femminile sia appartenente alle FF.AA. ed ai seguenti corpi armati dello Stato: Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria.